COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

NUMERO GENERALE **160**	**OGGETTO: ART.79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026.**
DATA **09/06/2026**	
NUMERO SETTORIALE **31**	

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **NOVE** del mese di **GIUGNO** nel proprio ufficio

VISTI:

1) lo Statuto Comunale;
2) il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 24.06.2010, esecutiva ai sensi di legge, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 25.03.2022, esecutiva ai sensi di legge;
3) il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28.04.2016;
4) il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), ed i suoi allegati, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 30.07.2025 per il periodo 2026/2028;
5) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS), ed i suoi allegati, approvata con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 23.12.2025 per il periodo 2026/2028;
6) il Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, dichiarata immediatamente eseguibile, n. 46 del 23.12.2025;
7) il Decreto Sindacale n. 56 del 30.04.2026 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Borno ha attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione - Responsabile del Servizio economico finanziario alla Dott.ssa Viola Gheza;
8) il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare gli artt.107 e 109;
9) la Legge 241/1990;
10) il D.Lgs 36/2023 del 31.03.2023;

PREMESSO che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle

disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 23.02.2026 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2022-2024 alla data odierna non sostituito da altro disposto contrattuale;

DATO ATTO, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 non superato dal vigente CCNL e risultano suddivise in:
- **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:
- comma 1 lettera a):
 - importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Ccnl 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-*bis*: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:
- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

- A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL. (Art.58, co.1 Art. 58 c. 1 del CCNL 23.02.2026)

CONSIDERATO altresì che il nuovo CCNL 23.02.2026 all'art. 58 sancisce altresì che:
1. A decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.
2. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, L. n. 207 del 30.12.2024 (legge di bilancio per il 2025), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 e quelle di cui all'art. 16, (Retribuzione di posizione e risultato EQ) comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari di cui al comma 1. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2024, delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 16, comma 6 del presente CCNL.
3. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022.

TENUTO ulteriormente conto altresì che l'art. 60 del CCNL 202-2024 stabilisce che: "1. *Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata.*
2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.
3. Per effetto di quanto previsto al comma 1 e con la medesima decorrenza ivi indicata, gli stipendi tabellari di cui all'art. 56 sono ulteriormente incrementati dei valori mensili lordi per tredici mensilità di cui all'allegata tabella A, colonna 2.
4. Gli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 3, sono rideterminati, a decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, nelle misure di cui all'allegata tabella B, colonna 2.
5. La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-

bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline."

DATO atto che il comma 3 prevede che "*In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.";*

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita";*

RISCONTRATO che l'Amministrazione, come disposto della Delibera di Giunta Comunale n.55 del 15/05/2026, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2026, aveva scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2023 e che l'ARAN ha chiarito (parere prot. n. 4130/2022) che tale incremento "*può essere reiterato anche negli anni successivi, nella misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio*";
Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";
- l'art. 14, comma 1-bis, del D.L. 25/2025 che dispone "1-bis. *((A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali)).";*

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - *a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - *b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in*

deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.";

- l'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: "*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione **sono escluse** dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali P.E.O.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-*bis,* del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- Le risorse previste dal CCNL 23.02.2026 all'Art. 58 c. 2 del CCNL 23.02.2026. 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2024, quota d'incremento del fondo proporzionale.
- Le risorse previste dal CCNL 23.02.2026 all' Art. 58 c. 2 del CCNL 23.02.2026. 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2024, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum recupero annualità 2024 e 2025.
- Le risorse previste dal CCNL 23.02.2026 all'Art. 58 c. 1 del CCNL 23.02.2026. 0,14% del monte salari anno 2021, una tantum recupero annualità 2024 e 2025 (da calcolare una tantum solo per il fondo 2026)

- Le risorse previste dal CCNL 16.11.2022 all'art.80, co.1 quali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (RISORSE STABILI) non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 definite Elevate Qualificazioni);
- Stanziamento per lo straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

PRESO ATTO che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad **€ 5.230,51**;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *"il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:
«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

RILEVATO che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto*

salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2026, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è superiore (**8,389** unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (6,56 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è adeguato in «aumento» per l'importo pari ad Euro 15.177,46, come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

LIMITE 2016*	**61.122,02**	*dato consolidato / voci rilevanti*	
fondo 2018	23.043,27	*dato consolidato / voci rilevanti*	VOCI SOGGETTE A LIMITE NEL FONDO 2018
budget p.o. 2018	31.393,14	*stanziamento*	
totale 2018	54.436,41		
n. dipendenti 31/12/2018 totali	6,56	*aventi diritto trattamento accessorio*	RAPPORTARE A P.T.
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	6,56		RAPPORTARE A P.T.
QMP	8.298,23	*da applicare a nuove unità assunte*	

ANNO DI VERIFICA - 2026			
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	% p.t. *(riportare % colonna A)*	valore
A TEMPO PIENO	72		72,00
A P.T. 86,11%	12	86,11	10,33
A P.T. 83,33%	12	83,33	10,00
A P.T. 69,45%	12	69,45	8,33
			0,00
			0,00
TOTALE CEDOLINI GENERALE			100,67
TOTALE CEDOLINI / UNITA' *(diviso 12 mensilità)*			**8,389**
△ (differenziale dotazione)	**1,829**		
ADEGUAMENTO 2026	**15.177,46**		
LIMITE 2016 ADEGUATO	**76.299,48**		

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati dalla data del 26/05/2026;

Riscontrato che il limite *è quantificato in Euro* **61.122,02** come da prospetto a seguire:

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO ANNO 2026- COMUNE DI BORNO	
Calcolo del rispetto del limite complessivo del salario accessorio rispetto l'anno 2016	
fondo salario accessorio anno 2016	22.608,25 €
fondo posizioni e risultato Posizioni Organizzative anno 2016	33.125,00 €
fondo dirigenza anno 2016	- €
fondo straordinario anno 2016	5.388,77 €
eventuali altre voci accessorie anno 2016	- €
limite salario accessorio anno 2016	**61.122,02 €**
VERIFICA LIMITE SALARIO ACCESSORIO 2016 SEGRETARIO COMUNALE	
s.a. segretario 2016 già proporzionato alla convenzione CON Malegno 60%	**12.034,47 €**
s.a. segretario 2026 già proporzionato alla convenzione CON Malegno 60% ed attualizzato all'art. 3 del Dl 19-2026 per enti sotto i 3000 abitanti	**3.762,69 €**
LIMITE RISPETTATO	**SI**

RILEVATO, per quanto evidenziato al precedente capoverso, che la parte stabile del fondo viene incrementata dell'importo in relazione all'ipotesi di aumento della dotazione organica conseguente all'applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., in esecuzione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026-2028 annualità 2026, come segue:

- art. 79, comma 1, lett. c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile dalla consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale € **15.177,46**;

CONSIDERATO che il fondo per le risorse decentrate **dell'anno 2026** è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto **ALLEGATO A),** che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PARTE STABILE

- **Art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018**: importo unico consolidato dell'anno 2017, tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 28.273,78;**
- **Art. 67, comma 2 CCNL 2016/2018:**
 - **lettera a):** € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 582,40**;
 - **lettera b):** differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 575,76**;
 - **lettera c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **2.599,48 €**;

- **Art. 79 comma 1 CCNL 2022:**
 - **lettera b)**: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2026, per un importo complessivo di € **591,50**;

 - **lettera c):** risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale (incremento DL 34/2019) per un importo complessivo di **€ 10.624,22**;
- **Art. 79 comma 1-*bis* CCNL 2022:** differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad **€ 0,00**;
- **Art. 14 comma 1-bis del DL 25/2025:** la GC non ha ritenuto necessario destinare ulteriori risorse previste dal disposto normativo precedente che pertanto risultando consolidate nei **€ 3.000,00** stanziati nel 2025 (di cui € 1.000,00 poi destinati alle EQ in aumento allo stanziamento previsto per loro a bilancio) rappresentando risorse, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- **Art.67, co.2, lett. g) del CCNL 21.5.2018** per **€ 2.128,73** corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;
- **Art. 58 c. 1 del CCNL 23.02.2026**: per ulteriori **€ 300,93** - norma che prevede che a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL;

RICHIAMATO l'art.60 comma 2 del CCNL 23.02.2026 In ragione del quale è stato infine disposta la decurtazione in parte stabile per **€ 880,72** rappresentando che la norma di riferimento ha disposto che con la stessa decorrenza indicata al comma 1, "*la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1".* Tale importo è inserito— nella sezione non soggetta al limite art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 — e non nella sezione "soggetta al limite", perché la sua semplice sottrazione dal Fondo soggetto al limite avrebbe automaticamente liberato pari spazio sotto il tetto 2016, in violazione dell'art. 60 co. 5. La regola di invarianza richiede infatti che la riduzione "continui" ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline". Il taglio è quindi reale sul Fondo, ma neutro sul rapporto Fondo/limite;

ATTESO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026, parte stabile, NON ancora decurtato dalle decurtazioni di legge (salvo quella di cui al precedente periodo) ammonta ad **€ 47.946,89;**

PARTE VARIABILE

CONSIDERATO che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci:

- **Art. 67, comma 3, lett. c),** Ccnl 2016/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 45 d.lgs. 36/2023: **€ 60.000,00;**

- incentivi legati ad accertamenti IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **€ 6.135,88**;

RILEVATO che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della Giunta Comunale n.55/2026 avente ad oggetto "*atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio della contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente – triennio 2026/2028 – e per la costituzione e utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2026*", di seguito specificati:

- **art. 79, comma 2, lett. c):** risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva: **€ 0,00**;

DATO ATTO, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- **Art. 79, comma 3**, per l'importo pari ad **€ 323,69** Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- **Art.58, Comma 2 del CCNL 23.02.2026**: 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2024, quota d'incremento del fondo proporzionale che per il fondo ammonta ad **€ 321,57.**
- **Art.58, Comma 2 del CCNL 23.02.2026:** 0,22% del monte salari anno 2021 con decorrenza dall'anno 2024, quota d'incremento del fondo proporzionale, una tantum recupero una tantum per le annualità 2024 e 2025 per **€ 643,14**.
- **Art.58, comma 1 del CCNL 23.02.2026**: 0,14% del monte salari anno 2021, una tantum recupero annualità 2024 e 2025 (da calcolare solo per il fondo 2026) per **€ 601,87**

CONSIDERATO ALTRESÌ, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- **Art. 79 comma 2 del CCNL 2022 lettera d):** risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario **€ 3.127,59;**
- **Art.80, comma 1 del CCNL 2022:** risparmi delle Risorse Stabili non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile per **€ 0,00**;

RILEVATO che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2026 - parte variabile - ammonta (al lordo delle decurtazioni) ad € **71.153,74**;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo al lordo delle decurtazioni di approntare, pari ad **€ 119.100,63**, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2026", **Allegato A)** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che vanno altresì previste in decurtazione le seguenti somme riproposte a seguire per un totale di **€ 5.230,51:**

DECURTAZIONI	2024	2025	2026
	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO

L. N.122/2010	Art.9, co. 2.bis	a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.** A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate pe effetto del precedente periodo	-	**€ 5.230,51**	**€ 5.230,51**	**€ 5.230,51**
		Riduzione per personale trasferito per scelte discrezionali	-			
CCNL 16.11.2022	art.7, comma 4	u) **l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato)** del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato **delle posizioni organizzative**, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, **una riduzione delle risorse del Fondo**	-			
		altre decurtazioni previste da disposizioni di legge	-			
		TOTALE DECURTAZIONI		**5.230,51 €**	**5.230,51 €**	**5.230,51 €**

RILEVATO che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, così come adeguato in ragione del DL 34-2019, e al netto del taglio figurativo indennità di comparto conglobata nello stipendio previsto dal CCNL 23/02/2026, è pari ad **€ 75.418,77,** come di seguito rappresentato:

Contratto	rif. Art.	Descrizione Voce		2024	2025	2026
DL n.34/2019	art.33, co.2	Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, **per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018**, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, **prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. (TOTALE QUOTA PO+PRODUTTIVITA)**	+	15.185,76 €	14.488,71 €	15.177,46 €

CCNL 23.2.2026	art 60.5	taglio figurativo indennità di comparto conglobata nello stipendio per mantenere inalterato il limte 2016	-			- 880,72 €
TOTALE ADEGUAMENTI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE				**15.185,76 €**	**14.488,71 €**	**14.296,75 €**
Nuovo limite 2016 aggiornato CON INCREMENTO risorse DL 34-2019 E TAGLIO FIGURATIVO ART. 60 CCNL 23.2.26				**76.307,78 €**	**75.610,73 €**	**75.418,77 €**

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 così come adeguato in ragione del DL 34-2019, come dimostrato nella tabella sottostante per addivenire alla consistenza definitiva pari ad **€ 113.870,12**:

RIFERIMENTO ANNUALITà		2025	2026
VERIFICA FONDO CON RISPETTO NUOVO LIMITE 2016 AGGIORNATO			
TOTALE RISORSE DECENTRATE CALCOLATO		€ 63.589,71	€ 119.100,63
TOTALE DECURTAZIONI (DA DETRARRE)	MENO	€ 5.230,51	€ 5.230,51
TOTALE VOCI ESCLUSE DAL LIMITE (DA DETRARRE)	MENO	€ 16.099,01	€ 75.173,48
TOTALE STANZIAMENTO EQ (RETRIBUZ POSIZIONE + RISULTATO)	Più	€ 12.500,00	€ 12.500,00
0,22% ms 2018 DESTINATO AD EQ ART 79 CO 3 E 5 CCNL 2019-2021 (DA SOTTRARRE)	MENO	€ 154,70	€ 154,70
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.2026 - 0,22% del M.S. 2021 con decorrenza dal 2024 (non rileva ai fini del limite 2016) quota d'incremento dello stanziamento EQ	MENO	€ -	€ 151,33
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.2026 - 0,22% del M.S. 2021 con decorrenza dal 2024 (non rileva ai fini del limite 2016) quota d'incremento dello stanziamento EQ. Recupero una tantum anni 2024-2025 (CALCOLARE SOLO PER l'anno 2026)	MENO	€ -	€ 302,65
QUOTA PARTE DL 34-2019 DI SPETTANZA EQ	Più		€ 4.553,24
S.A. SEGRETARIO COMUNALE POSIZIONE+RISULTATO (%LE CONVENZIONE)	Più		
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	Più	€ 5.400,00	€ 5.400,00
TOTALE		€ 60.005,49	€ 60.541,20
DIFFERENZA RISPETTO A LIMITE 2016 (SE POSITIVO COMPORTA DECURTAZIONE SE NEGATIVO NON SI SOTTRAE NULLA perché IL LIMITE ex art 23 co. 2 Dlgs. 75/2017 è RISPETTATO)		-€ 15.605,24	-€ 14.877,57
RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (SENZA DECURTAZIONI ESSENDO H109 NEGATIVO)		€ 58.359,20	€ 113.870,12
~~RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA (CON DECURTAZIONI ESSENDO H 109 POSITIVO)~~		~~€ 42.753,96~~	~~€ 98.992,55~~

Totale risorse STABILI effettivamente disponibili alla contrattazione 2026	€	45.841,22
Totale risorse VARIABILI effettivamente disponibili alla contrattazione 2026	€	68.028,90

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2025 e sue successive variazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. **€ 7.475,48** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
1. **€ 3.007,15** per indennità di comparto (quota a carico fondo);
2. **€ 575,76** per differenziali stipendiali – art. 67 co.2 lett. B del CCNL del 21.05.2018;
3. **€ 150,80** per differenziali Progressioni Economiche orizzontali – Art.79, comma 1, lett. D;

Oltre che:

4. **€ 1.000,00** di risorse previste in stanziamento per le EQ in ragione della contrattazione intervenuta nell'anno 2025 nell'ambito delle risorse appostate per l'esercizio del DL 25/2025;

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 112.870,12** come da prospetto sotto riportato:

DATO ATTO, inoltre, che è attualmente in vigore il CCDI 2022-2024 sottoscritto in data 23.02.2026;

PROPOSTA UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE 2026	
TOTALE FONDO DISPONIBILE ALLA CONTRATTAZIONE	€ 113.870,12
DI CUI RISORSE STABILI	€ 45.841,22
DI CUI RISORSE VARIABILI	€ 68.028,90
UTILIZZO RISORSE STABILI	**IMPORTI**
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 78 c. 3 lett b) CCNL 2022 Differenziale stipendiale storico non riassorbibile.	- €
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali su aree professionali.	7.475,48 €
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto (a carico del fondo). - col 4 CCNL 23.02.2026	3.007,15 €
Art. 15 c. 3 CCNL 2022 Assegno ad personam riassorbile relativo al differenziale economico in godimento superiore a seguito di nuovo inquadramento per progressione verticale (differenziale riassorbibile)	- €
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità personale educativo asili nido.	- €
Differenziali PEO - CCNL 16.11.2022 - art. 79 co. LETT.D)	150,80 €
Differrenziali stipendiali art. 67 co. 2 lett.b) del CCNL 21.5.2018	575,76 €
Differenziali sipendiali B1-B3 E D1-D3 - ccnl 16.11.2022 Art. 79 co. 1-bis	- €
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa.	- €
SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI	**11.209,19 €**

SOMME SOTRATTE AL FONDO PER INCREMENTARE STANZIAMENTO EQ (art 7 co 4 lett.U) del ccnl 2022	€	1.000,00

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso in relazione al nuovo disposto di cui all'art. 8.4 del CCNL 23.02.2026 altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl unitamente ai dati a consuntivo sull'utilizzo delle risorse del Fondo dell'anno precedente;

RICHIAMATO il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. **Di adeguare** il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 pari ad € 61.122,02:
 - In aumento per € 15.177,46 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019;
 - In diminuzione per € 880,72, secondo quanto disposto dall'art.60 comma 5 CCNL 23.02.2026, quale taglio figurativo indennità di comparto conglobata nello stipendio;

 per addivenire alla consistenza definitiva pari ad **€ 75.418,77**;

3. **Tenuto conto** altresì nella verifica del salario accessorio del segretario comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del segretario comunale ma che tuttavia non rileva per questo ente non disponendo per l'annualità di riferimento di un segretario comunale titolare;

4. **Di costituire**, ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2026, per un importo complessivo al netto di tutte le decurtazioni di legge di **€ 113.870,12** come da **Allegato A)** alla presente;

5. **Di dare atto** che NON è stato definito di procedere ad un ulteriore incremento del fondo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 co 1 bis del DL 25/2025 che rimane pertanto attestato per ulteriori € 3.000,00 come stanziato nel 2025 di cui € 1.000,00 destinati alle EQ;

6. **Di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2026, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

7. **Di attestare** che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2026 dovrà trovare copertura negli appositi capitoli del bilancio 2026 a mezzo della prossima variazione di bilancio da prevedere allo scopo e di cui si dà mandato con il presente atto al responsabile del servizio finanziario per l'approntamento delle relative scritture contabili utili allo scopo;

8. **Di dare atto** che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 14 CCNL 2022 Progressioni economiche orizzontali su aree professionali.	€	7.475,48
Art. 80 c. 1 CCNL 2022, art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto (a carico del fondo). - col 4 CCNL 23.02.2026	€	3.007,15
Differenziali PEO - CCNL 16.11.2022 - art. 79 co. LETT.D)	€	150,80
Differrenziali stipendiali art. 67 co. 2 lett.b) del CCNL 21.5.2018	€	575,76

9. **Di dare conto** altresì sulla scorta degli indirizzi indicati dalla giunta nella sua delibera che la consistenza delle risorse destinate al salario accessorio delle EQ ammonta alla seguente consistenza:

RISORSE COMPLESSIVE EQ (STANZ.TO A BILANCIO) già comprensivo delle risorse DL 25-2025 del 2025 valorizzate per € 1000	**€**	**25.200,00**	**%LE SULLO STANZIAMENTO COMPLESSIVO**
QUOTA DL 34-2019 Eventualmente destinate a EQ	**€**	**4.553,24**	15,00%
Quota 0,22 MS 2018 Eventualmente destinate a EQ (Non rileva ai fini del rispetto del Limite 2016)	**€**	**154,70**	0,51%
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.2026 - 0,22% del M.S. 2021 con decorrenza dal 2024 (non rileva ai fini del limite 2016) quota d'incremento dello stanziamento EQ	**€**	**151,33**	0,50%
Art. 58 co. 2 CCNL 23.02.2026 - 0,22% del M.S. 2021 con decorrenza dal 2024 (non rileva ai fini del limite 2016) quota d'incremento dello stanziamento EQ. Recupero una tantum anni 2024-2025 (CALCOLARE SOLO PER l'anno 2026)	**€**	**302,65**	1,00%
A - TOTALE RISORSE A DISPOSZIONE PER EQ	**€**	**30.361,92**	100,00%
B - DI CUI QUOTA DESTINATA A FINANZIARE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE	**€**	**24.200,00**	79,71%
C- DI CUI QUOTA RESIDUALE DESTINATA A FINANZIARE RETRIBUZIONI DI RISULTATO (A-B)	**€**	**6.161,92**	**20,29%**

10. **Di trasmettere** il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di

salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

11. **Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2026, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

12. **Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

13. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

14. **Di attestare** la regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
ECONOMICO - FINANZIARIO
VIOLA GHEZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.